

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 14 LUGLIO 1983 ¹

Maria Mascetti
contro Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — ricostruzione di carriera a seguito di assenza —
interesse ad agire»

Causa 145/80

Nella causa 145/80,

MARIA MASCETTI, dipendente delle Comunità europee, con l'avv. C. Ribolzi,
del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv.
V. Biel, 18 A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. O. Montalto,
membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.
P. De Caterini, del foro di Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo
presso il suo consigliere giuridico sig. M. Cervino, edificio Jean Monnet,
Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto, nella fase attuale del procedimento, la ricostruzione
della carriera della ricorrente per quanto riguarda l'anzianità di scatto,

¹ — Lingua processuale: l'italiano.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori P. Pescatore, presidente di Sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini

cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

1 — Gli antefatti e il procedimento

1. Il 1° marzo 1961 la ricorrente veniva assunta, come agente di stabilimento, in qualità di segretaria principale presso il Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra. Dal 18 novembre 1974 essa abbandonava il servizio, ma fino al 14 dicembre 1974 la sua assenza veniva imputata, in base ad una successiva corrispondenza, al residuo congedo ordinario spettantele per l'anno 1974. Dopo che in quest'ultima data, era stato emesso nei confronti della ricorrente un mandato di cattura per un preteso reato politico, il 9 gennaio 1975 la divisione «amministrazione e personale» del CCR le contestava l'assenza irregolare e sospendeva, a

norma dell'art. 60 dello Statuto del personale (applicabile per analogia agli agenti di stabilimento), il pagamento della retribuzione.

Il 20 febbraio 1975, il CCR respingeva la domanda di collocamento in aspettativa per motivi personali presentata dalla ricorrente. Con sentenza 16 dicembre 1976 (causa 2/76, Racc. pag. 1975), la Corte respingeva il ricorso proposto dall'interessata contro il suddetto provvedimento.

Con lettera 23 marzo 1977, il direttore del CCR di Ispra invitava la ricorrente a concludere un contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo, alle condizioni previste dal nuovo regime applicabile al personale retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca, entrato in vigore il 30 ottobre 1976. Il contratto proposto alla ricorrente prevedeva, con riserva di «ogni altra decisione attinente alla (sua) attuale assenza dal servizio»,

l'inquadramento «nella categoria C, grado 1, con effetto al 30 ottobre 1976». Secondo questa lettera, la ricorrente disponeva di un termine di sei mesi per accettare l'offerta, ch'essa accettava nel termine stabilito, pur precisando di non essere in grado di recarsi a Ispra per la firma del contratto.

Con una lettera del 14 novembre 1977, la ricorrente chiedeva fra l'altro che si giungesse ad una chiara definizione della situazione, tanto sul piano contrattuale (firma del contratto proposto) quanto sul piano retributivo. Il 15 febbraio 1978, il direttore generale segnalava alla ricorrente ch'essa avrebbe potuto concludere il contratto non appena fosse stata in grado di presentarsi al lavoro.

Il 15 novembre 1978, all'interessata veniva inoltre comunicato che i contributi assicurativi erano stati versati all'INPS e all'INAM di Varese fino al 31 dicembre 1974.

La ricorrente veniva assolta dall'imputazione del reato cui si è sopra accennato con sentenza 14 luglio 1978 ed essa riprendeva servizio a Ispra verso la fine del 1978, ancora prima che la sentenza fosse passata in giudicato.

Al suo ritorno a Ispra, le veniva presentato un contratto, ch'essa firmava il 30 novembre 1978, ed il cui art. 3 ha il seguente tenore:

«L'agente è inquadrato nella categoria C, grado 1 e nello scatto 6. L'anzianità di grado decorre dal 1° dicembre 1978. L'anzianità nello scatto decorre dal 1° settembre 1977».

La ricorrente contestava questa clausola, in quanto, il 26 marzo 1979, le era stato

comunicato che il nuovo contratto sarebbe stato «rifatto indicando il grado C 1/7, già proposto(le) nella nota 23 marzo 1977» ed il successivo contratto, firmato dalla ricorrente il 12 aprile 1979, riportava l'anzianità di grado al 30 ottobre 1976. Invece l'anzianità nel nuovo scatto decorreva dal 1° novembre 1977.

Il 26 maggio 1979, la ricorrente protestava per iscritto su questo punto, sostenendo che, in base ai suoi calcoli, l'anzianità di scatto avrebbe dovuto iniziare a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Il 10 agosto 1979 l'amministrazione inviava alla ricorrente una lettera in cui si dichiarava quanto segue:

«A completamento della mia nota dell'11 luglio 1979 e in risposta al suo memorandum 12/136/79 del 25 maggio 1979, mi spiace comunicarLe che non posso far altro che confermare la sua anzianità nel 7° scatto del grado C 1.

Il servizio giuridico ritiene, infatti, che l'anzianità di scatto maturata al 30 ottobre 1976 poteva ricominciare a decorrere solo dall'effettiva ripresa delle sue funzioni, nel dicembre 1978».

In seguito ad un'altra lettera della ricorrente, l'amministrazione di Ispra trasmetteva all'interessata, il 2 ottobre 1979, la nota contenente il parere del Servizio giuridico.

Il 7 novembre 1979, la ricorrente inviava al capo della divisione «amministrazione e personale» una lettera in cui chiedeva:

«— che venisse ricostruita completamente la sua carriera di AS e AT

senza soluzione di continuità ed usufruendo di tutti gli scatti biennali così come essa era stata riconosciuta ai suoi colleghi di egual categoria;

— che le venissero corrisposti tutti gli emolumenti maturati durante la sua assenza e dovutigli in conseguenza della ricostruzione della carriera di cui al punto precedente;

— che le venissero versati tutti i contributi assicurativi il cui pagamento era stato arbitrariamente sospeso fin dal 31 dicembre 1974 (lettera della Commissione in data 15 novembre 1978);

— che le venisse corrisposta la differenza sulla liquidazione quale agente di stabilimento che le era stata riconosciuta soltanto fino al 31 dicembre 1974;

— che non venisse operata alcuna decurtazione sulle sue spettanze di pensione, che avrebbero pertanto dovuto contemplare l'intera durata del suo lavoro a partire dalla data di effetto retroattivo del suo contratto di agente temporaneo».

Non avendo ricevuto alcuna risposta, l'interessata proponeva, il 13 giugno 1980, il presente ricorso.

2. Nell'atto introduttivo, la ricorrente chiede, riferendosi alla sua lettera 7 novembre 1979, che la Corte voglia:

— annullare il rifiuto della Commissione di considerare quale periodo di servizio, a tutti gli effetti, il periodo di forzata assenza della ricorrente;

— dichiarare che la Commissione è tenuta a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente nonché alle conseguenti prestazioni patrimoniali già specificate in reclamo.

3. La Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità fondata sul fatto che il ricorso sarebbe stato proposto tardivamente.

4. Nella sentenza interlocutoria del 14 luglio 1981 (Racc. pag. 1975), la Corte dichiarava il ricorso ricevibile «per quanto riguarda il capo relativo all'anzianità di scatto», mentre relativamente agli altri capi del ricorso, riguardanti il pagamento degli emolumenti, i diritti a pensione, i contributi assicurativi e la liquidazione per lo scioglimento del contratto di agente di stabilimento, essa affermava che «poiché la ricorrente ha lasciato passare un anno prima di formulare le pretese di cui alla lettera 7 novembre 1979, queste pretese sono state manifestamente formulate fuori termine, di guisa che, per quanto le riguarda, il ricorso va dichiarato irricevibile».

5. A seguito della suddetta sentenza, la Commissione proponeva alla ricorrente un supplemento al contratto concedendole l'ottavo scatto a decorrere dal 1° dicembre 1978, data del suo rientro in servizio.

6. In un documento prodotto dinanzi alla Corte il 19 ottobre 1981, la Commissione sottolineava che l'ottavo scatto rappresenta l'ultimo scatto nel grado 1 della categoria C. Poiché la Corte aveva respinto le conclusioni della ricorrente relative, tra l'altro, alla retribuzione per il periodo anteriore al rientro in servizio il 1° dicembre 1978, la Commissione sosteneva che la ricorrente non poteva ottenere nulla di più continuando la causa. Per questo motivo, la Commissione chie-

deva alla Corte di dichiarare il ricorso privo di oggetto per mancanza di interesse ad agire della ricorrente e di pronunciare il non luogo a provvedere.

7. Rispondendo al quesito postole dalla Corte, la ricorrente ha insistito, nella risposta scritta del 25 febbraio 1982, sul fatto di avere un interesse concreto ad ottenere una pronunzia nel merito da parte della Corte.

Nell'ordinanza 6 maggio 1982, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di rinviare al merito la domanda incidentale di non luogo a provvedere.

8. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Nella replica, la *ricorrente* conclude che la Corte voglia accogliere le domande relative:

- alla ricostruzione della carriera senza soluzione di continuità nell'anzianità di servizio e con la seguente progressione nelle classi di stipendio:

C 1/6 a far data dal 1° ottobre 1973,

C 1/7 a far data dal 1° ottobre 1975,

C 1/8 a far data dal 1° ottobre 1977.

Inoltre essa auspica che la Corte riconosca parzialmente il suo diritto alle prestazioni precuarie, indissociabile da tale riconoscimento di anzianità.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

- in via principale, dichiarare il ricorso privo di oggetto per carenza di interesse ad agire, e pronunciare il non luogo a provvedere;
- in via subordinata, respingere il ricorso;
- condannare in ogni caso la ricorrente al pagamento integrale delle spese di giudizio.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sul non luogo a provvedere*

1. La *Commissione* sostiene che la Corte deve dichiarare il ricorso privo di oggetto per mancanza di interesse ad agire della ricorrente. Il problema di fondo che rimane da risolvere dopo la sentenza della Corte 14 luglio 1981 riguarda esclusivamente il calcolo dell'anzianità nello scatto di retribuzione della ricorrente, mentre va ormai esclusa qualsiasi ricostruzione della sua carriera per il periodo anteriore al 1° dicembre 1978. La ricorrente è passata all'ottavo scatto il 1° novembre 1979, scatto che costituisce il culmine della progressione nel grado C 1. Di conseguenza la ricorrente, fin dal momento del suo rientro effettivo in servizio, il 1° dicembre 1978, si è trovata dal punto di vista economico ad un solo anno dall'apice della sua carriera. Essa ha quindi potuto avere solo l'interesse ad anticipare di un anno il passaggio all'ottavo scatto. Siccome la proposta dell'autorità che ha il potere di nomina concede alla ricorrente l'anzianità nell'ottavo scatto proprio dal 1° dicembre 1978, la ricorrente non può ottenere maggiori vantaggi.

2. Secondo la *ricorrente*, nella sentenza del 14 luglio 1981, la Corte ha dichiarato ricevibile la domanda relativa alla ricostruzione della sua carriera ed alla corretta valutazione della sua anzianità di servizio. Di conseguenza, poiché la presente causa non verte esclusivamente sull'anzianità di grado, ma piuttosto sull'anzianità di servizio, la *ricorrente* ha un interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.

Inoltre, protestando il 26 maggio 1979 a proposito dell'anzianità di scatto, la *ricorrente* ha in realtà inteso riferirsi anche a tutte le conseguenze di carattere pecuniario. D'altra parte, la sentenza 14 luglio 1978 con la quale la *ricorrente* veniva assolta è passata in giudicato soltanto il 27 dicembre 1979 in seguito a rinuncia all'impugnazione da parte del procuratore generale. Il reclamo della *ricorrente* del 7 novembre 1979 non può quindi assolutamente considerarsi tardivo.

Infine, salvo per quanto riguarda la sospensione della retribuzione, gli altri addebiti non hanno mai formato oggetto di un'espressa decisione della Commissione.

B — *Nel merito*

1. La *ricorrente* fa valere tre mezzi:

a) violazione dell'art. 60 dello Statuto, in quanto tale norma è inidonea a regolare in via definitiva la fattispecie; inoltre, essa appare erroneamente applicata in quanto disciplina — solo provvisoriamente — l'ipotesi di assenza ingiustificata, e in quanto da essa si desume la possibilità di tener

conto di eventi che giustifichino l'assenza;

b) violazione dei principi generali del diritto che presiedono all'applicazione dei Trattati e del diritto comunitario derivato, in quanto l'assenza della *ricorrente* era determinata da causa di forza maggiore o per lo meno da stato di necessità. D'altronde l'amministrazione ha violato il principio di proporzionalità, in quanto, mentre non ha adottato alcuna sanzione disciplinare nei confronti della *ricorrente*, le ha d'altra parte inflitto conseguenze assai gravi, vale a dire la privazione di un quadriennio di stipendio e di anzianità;

c) violazione dei diritti fondamentali e della convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la convenzione garantisce, tra l'altro, il diritto alla protezione dall'arresto e dalla detenzione arbitrari.

2. La *Commissione* sostiene di aver tenuto sufficientemente conto della particolare situazione della *ricorrente*. Di conseguenza, essa contesta di aver violato l'art. 60 dello Statuto o i principi generali del diritto. L'art. 60 è espressione di un principio generale e fondamentale dello Statuto, che collega strettamente la corresponsione della retribuzione allo svolgimento concreto dell'attività lavorativa da parte del dipendente.

Nemmeno il principio di proporzionalità è stato violato. Se è vero che il dipendente sospeso a causa di un procedimento disciplinare conserva almeno una parte dello stipendio, la possibilità di concedere, ai sensi dell'art. 76 dello Sta-

tuto, «doni, prestiti o anticipazioni» al dipendente o all'ex dipendente che si trovino in una situazione particolarmente difficile consente di attenuare le conseguenze dovute all'applicazione dell'art. 60.

Infine, la ricorrente non può, nella fattispecie, invocare la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché non si può imputare alla Commissione alcun atto nè comportamento lesivo della libertà.

IV — La fase orale

All'udienza del 28 aprile 1983, la ricorrente, con l'avv. G. Marchesini, del foro di Milano, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'avv. P. De Caterini, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 maggio 1983.

In diritto

- 1 Con atto depositato in cancelleria il 13 giugno 1980, la sig.na Maria Mascetti, agente temporanea presso il Centro comune di ricerca (in seguito CCR) di Ispra, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso, in primo luogo, all'annullamento della decisione con cui la Commissione rifiutava di considerare quale servizio a tutti gli effetti il periodo di assenza della ricorrente compreso fra il dicembre 1974 e il novembre 1978 e, in secondo luogo, a far dichiarare che la Commissione è tenuta a procedere alla ricostruzione della carriera della ricorrente, con conseguente reintegrazione di questa nei diritti patrimoniali, e cioè attribuzione di tutti gli scatti biennali, versamento degli emolumenti e dei contributi assicurativi maturati durante la sua assenza, corresponsione della differenza sulla liquidazione quale agente di stabilimento nonché, infine, computo, ai fini della pensione, dell'intero periodo di servizio senza alcuna riduzione dovuta alla sua assenza.
- 2 L'assenza della ricorrente, che era allora agente di stabilimento presso il CCR di Ispra, inquadrata, con decorrenza 1° ottobre 1973, nella categoria C, grado 1, 6° scatto, era dovuta al fatto che l'interessata aveva lasciato l'Italia per sottrarsi ad un mandato di cattura emesso a suo carico nell'ambito di un procedimento penale. Nel gennaio 1975, la Commissione, ritenendo ingiustificata l'assenza della ricorrente, sospendeva, nei confronti di questa, basandosi sull'art. 60 dello Statuto del personale, applicabile per analogia agli agenti di stabilimento, il pagamento della retribuzione. Tuttavia, nel marzo

1977, in seguito ad una modifica del regime applicabile agli altri agenti con la quale si aboliva la qualifica di agente di stabilimento, alla ricorrente veniva offerto un contratto di assunzione con la qualifica di agente temporaneo e inquadramento nella categoria C, grado 1, 7° scatto, e con effetto dal 30 ottobre 1976. Essa accettava questa proposta pur precisando di non essere in grado di presentarsi a Ispra per la firma del contratto. L'amministrazione, da parte sua, segnalava alla ricorrente che il contratto avrebbe potuto essere concluso solo quando essa fosse stata in grado di presentarsi al lavoro.

- 3 Dopo essere stata assolta, con sentenza 14 luglio 1978, dalla Corte d'assise di Roma, la ricorrente riprendeva servizio verso la fine del 1978. Il 30 novembre 1978, essa firmava un primo contratto di agente temporaneo, che prevedeva l'inquadramento nella categoria C, grado 1, 6° scatto, con decorrenza dell'anzianità nel grado al 1° dicembre 1978 e dell'anzianità nello scatto al 1° settembre 1977. Detto contratto prescindeva così totalmente dal periodo di assenza della ricorrente ai fini del computo della sua anzianità. Essa protestava contro tali condizioni, e l'amministrazione redigeva un nuovo contratto, sottoscritto dalla ricorrente nell'aprile 1979. Detto contratto prevedeva la retrodatazione dell'anzianità nel grado al 30 ottobre 1976 e l'inquadramento nel 7° scatto a decorrere dal 1° novembre 1977. Su quest'ultimo punto la ricorrente protestava per iscritto il 26 maggio 1979 ma, con lettera 10 agosto 1979, l'amministrazione confermava l'anzianità nello scatto indicato nell'ultimo contratto, per la quale si era tenuto conto del periodo di assenza fino al momento della soppressione del regime degli agenti di stabilimento.
- 4 Il 7 novembre 1979, la ricorrente si rivolgeva ancora una volta all'amministrazione con una lettera contenente tutte le ulteriori rivendicazioni che costituiscono oggetto della controversia. Poiché detta lettera restava senza risposta, essa proponeva il ricorso ora in esame.
- 5 Nella sentenza interlocutoria 14 luglio 1981 (Racc. pag. 1975), la Corte ha dichiarato ricevibile il ricorso per quanto riguarda il capo relativo all'anzianità di scatto. Per quanto concerne gli altri capi del ricorso riguardanti il

pagamento degli emolumenti, le spettanze di pensione, i contributi assicurativi e la liquidazione per lo scioglimento del contratto di agente di stabilimento, la Corte ha ritenuto che, poiché la ricorrente aveva lasciato passare un anno prima di formulare le pretese di cui alla lettera 7 novembre 1979, le pretese stesse erano state manifestamente formulate fuori termine. La Corte ha pertanto respinto questi capi della domanda.

- 6 A seguito di tale sentenza, la Commissione ha proposto alla ricorrente un contratto integrativo offrendole l'8° scatto con decorrenza 1° dicembre 1978, data del suo effettivo rientro in servizio. Detta proposta non è stata accettata dalla ricorrente che ha quindi tenuto fermo il proprio ricorso.

- 7 Nel controricorso, la Commissione procede ad un esame della portata dell'anzianità di scatto ai fini della situazione attuale e futura della ricorrente. Dato che l'8° scatto è l'ultimo del grado 1 della categoria C, la decorrenza dell'anzianità in tale scatto dalla data di effettivo rientro in servizio della ricorrente attribuirebbe a quest'ultima il trattamento più elevato nell'ambito di tale categoria. Per le procedure di promozione, verrebbe presa in considerazione l'anzianità di servizio e nel grado, ma mai quella di scatto. L'anzianità nell'8° scatto del grado 1, della categoria C, non rivestirebbe alcuna importanza ai fini dell'inquadramento nella categoria B nel caso di un eventuale passaggio della ricorrente a tale ultima categoria. Inoltre, il suo diritto a pensione e ad altri benefici di carattere sociale sarebbe esclusivamente in funzione della durata effettiva del servizio nonché dei contributi. Anche per quanto riguarda i trattamenti speciali sperimentati nel passato per agevolare la cessazione anticipata dal servizio dei dipendenti, l'anzianità di scatto non sarebbe mai stata presa in considerazione. La ricorrente non avrebbe pertanto alcun interesse concreto a vedersi attribuire l'8° scatto da una data anteriore a quella offerta dalla Commissione. Per questo motivo, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare infondato il ricorso per mancanza d'interesse e di pronunciare il non luogo a provvedere.

- 8 La ricorrente chiede la ricostruzione di carriera senza soluzione di continuità in ordine all'anzianità di servizio. Essa precisa che, tenuto conto della suindicata anzianità al 1° ottobre 1973, essa avrebbe diritto all'attribuzione del

7° scatto dal 1° ottobre 1975 e dell'8° scatto dal 1° ottobre 1977. Inoltre essa auspica che la Corte riconosca parzialmente il suo diritto alle prestazioni pecuniarie, indissociabile da tale riconoscimento di anzianità.

- 9 A sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce che, nella sentenza interlocutoria, la Corte ha dichiarato ricevibile il capo relativo alla ricostruzione di carriera e al corretto computo dell'anzianità di servizio. Di conseguenza, la controversia non verte esclusivamente sull'anzianità di scatto e nel grado, ma piuttosto sull'anzianità di servizio che avrebbe innegabilmente un'influenza rilevante sulla sua carriera, anche qualora essa non avesse alcuna conseguenza immediata di carattere economico. A sostegno dell'auspicio espresso in ordine alle prestazioni pecuniarie, la ricorrente afferma che la propria lettera 7 novembre 1979 non andrebbe affatto considerata tardiva, in quanto il 26 maggio 1979, contestando l'anzianità di scatto, essa avrebbe in realtà inteso ricomprendere tutti i riflessi di ordine economico. Per giunta, la sentenza 14 luglio 1978, che ha pronunciato l'assoluzione della ricorrente, sarebbe divenuta definitiva soltanto dopo la presentazione della sua richiesta nel novembre 1979. Infine, la maggior parte delle doglianze della ricorrente non avrebbe mai formato oggetto di decisione espressa da parte della Commissione. Alla luce di quanto sopra, la ricorrente conclude nel senso che sussiste un interesse concreto e sufficiente da parte sua alla prosecuzione del procedimento.
- 10 Tale assunto della ricorrente non può essere condiviso. Con la sentenza interlocutoria, la Corte ha definitivamente dichiarato irricevibile ogni domanda diversa da quella relativa all'anzianità di scatto e la ricorrente non ha addotto alcun elemento, non conosciuto prima della pronuncia di tale sentenza, tale da poter per ciò stesso giustificare la revisione di quest'ultima.
- 11 Inoltre, la Commissione ha dimostrato, senza essere praticamente smentita dalla ricorrente, che la retrodatazione dell'anzianità nell'8° scatto del grado C 1 ad una data anteriore a quella offerta dalla Commissione non presenta alcun interesse pratico per la ricorrente, né sotto il profilo economico né sotto il profilo degli sviluppi di carriera.

- 12 Alla luce di quanto sopra, le domande della ricorrente sono divenute senza oggetto e, pertanto, non vi è luogo a provvedere al riguardo.

Sulle spese

- 13 A norma dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura, la Corte decide sulle spese in via equitativa in caso di non luogo a provvedere.
- 14 Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sopportate dalle istituzioni nei ricorsi proposti dai dipendenti, restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Non vi è luogo a provvedere in ordine al ricorso.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Pescatore

Due

Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore